

Assicurativi e Riassicurativi

DIP – Documento Informativo precontrattuale dei contratti di assicurazione danni

Compagnia: CNA Insurance Company (Europe) S.A. Numero iscrizione IVASS: I.00154

Prodotto: Nosenzo Insurance Brokers Srl

Modello DIP130402-2025 vers. 1.5 data 31.10.2025 – Il DIP pubblicato è l'ultimo disponibile.

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura la responsabilità civile degli Intermediari di Assicurazione o Riassicurazione derivante dalla attività professionale, dalla conduzione degli uffici e dalla funzione di datore di lavoro.



Che cosa è assicurato ?

- ✓ Danni causati a terzi durante l'attività di Intermediario Assicurativo o Riassicurativo abilitato in base alle Leggi vigenti;
- ✓ danni causati a terzi da fatto di dipendenti e collaboratori;
- ✓ danni causati a terzi dall'attività relativa a forme pensionistiche complementari;
- ✓ danni causati a terzi da involontaria violazione della legge sulla privacy;
- ✓ danni causati a terzi in seguito a ingiuria e diffamazione commesse dall'Assicurato o da persona di cui debba rispondere;
- ✓ danni causati da perdita di documenti;
- ✓ danni causati a terzi da responsabilità informatica;
- ✓ vincolo solidale nei confronti di altri Intermediari;
- ✓ danni causati a terzi per lesioni corporali o danni a cose derivanti dalla conduzione degli Uffici;
- ✓ danni causati ai dipendenti per lesioni corporali;
- ✓ le spese legali di difesa in sede civile fino al 25% del massimale di polizza.

La compagnia di assicurazioni risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (c.d. massimale). Per alcune garanzie sono previsti sottolimiti di massimale.

Sono inoltre disponibili le seguenti garanzie opzionali:

- ✓ Attività di Corrispondente dei Lloyd's (opzionale);
- ✓ Attività di Broker riassicurativo (opzionale);
- ✓ Copertura reclami tardivi (opzionale);
- ✓ Attività di Agente in Attività Finanziaria o Mediatore Creditizio (opzionale).



Che cosa non è assicurato ?

non sono coperti:

- ✗ le attività diverse da quella professionale indicata;
- ✗ i danni causati da dolo dell'Assicurato;
- ✗ i danni derivanti da fatti commessi prima della data di decorrenza o di retroattività se applicabile;
- ✗ i fatti dovuti ad insolvenza di qualsiasi Impresa di Assicurazione;
- ✗ i fatti derivanti dall'attività di gestione fiduciaria di custodia o conservazione di cose o beni altrui;
- ✗ i fatti derivanti dall'attività di rappresentante fiscale di soggetti esteri;
- ✗ i danni per reclami già presentati all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- ✗ i danni derivanti da situazioni o circostanze già note all'Assicurato prima dell'inizio del periodo di assicurazione;
- ✗ i danni per la perdita di dati se dovuti ad usura, graduale deterioramento, carenza di manutenzione, effetto di insetti o roditori, derivino dall'influenza della temperatura o dell'umidità, siano dovuti a presenza di flussi magnetici o da perdita di magnetismo, siano dovuti a virus informatici o bombe logiche salvo i danni a terzi coperti dalla garanzia responsabilità informatica;
- ✗ i danni fatti valere in qualsiasi paese diverso dai paesi dell'Unione Europea;
- ✗ i danni per fatti commessi dopo che l'Assicurato venga dichiarato inoperativo o sospeso o radiato dal Registro Unico degli Intermediari Assicurativi e Riassicurativi o non risulti iscritto;
- ✗ i danni per fatti commessi dopo che l'Assicurato venga dichiarato inoperativo o sospeso o radiato dall'elenco degli Agenti in Attività Finanziaria o dei Mediatori Creditizi o non risulti iscritto ove la polizza sia estesa a tale attività;
- ✗ per danni causati dalla circolazione dei veicoli a motore, aeromobili, imbarcazioni o natanti;
- ✗ i danni causati da lavori di manutenzione straordinaria, ampliamento, sopraelevazione del fabbricato o della porzione di fabbricato in cui sono situati gli uffici;
- ✗ i danni dovuti a spargimento d'acqua o rigurgiti di fogne che non siano conseguenti a rotture di tubazioni o condutture;
- ✗ i danni derivanti unicamente da umidità o stillicidio o, in genere, da insalubrità dei locali;
- ✗ i danni dovuti a malattie professionali;
- ✗ sofferiti dal dipendente che, al momento del fatto dannoso, non fosse "sul lavoro" ai sensi di legge o nei confronti del quale l'Assicurato non sia in regola con gli obblighi di legge per l'assicurazione obbligatoria.



Ci sono limiti di copertura?

- Gli Assicuratori sono surrogati, fino a concorrenza dell'indennizzo pagato e da pagare e delle spese sostenute o da sostenere, in tutti i diritti di rivalsa dell'Assicurato. Nei confronti dei dipendenti dell'Assicurato, tali diritti saranno fatti valere soltanto se essi hanno agito con dolo.



Dove vale la copertura ?

- L'assicurazione, salvo accordi particolari che devono risultare per iscritto nel contratto, è a valere per i danni che si verificano e per i reclami che abbiano origine in qualsiasi Paese del Mondo, con esclusione degli Stati Uniti d'America, del Canada e dei Paesi sotto la loro giurisdizione, a condizione che:
 1. i fatti da cui derivano detti danni e reclami si riferiscano esclusivamente all'attività professionale svolta dall'Assicurato attraverso propri uffici nell'ambito dell'Unione Europea, eventualmente anche per clienti non residenti in Unione Europea;
 2. le pretese dei danneggiati siano fatte valere in Unione Europea e le eventuali azioni legali che dovessero derivarne siano sottoposte alla giurisdizione di un paese dell'Unione Europea.



Che obblighi ho?

- Quando sottoscrive il contratto, ha il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportino un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e la perdita del diritto al risarcimento. I fatti o le circostanze noti vanno segnalate agli Assicuratori con la massima attenzione e diligenza e in ogni caso dubbio richiedere assistenza all'intermediario assicurativo ed è preferibile dichiarare una circostanza anche se sussiste il dubbio che sia non rilevante che ometterne la segnalazione con il rischio di compromettere la copertura assicurativa.



Quando e come devo pagare?

- Il Premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Può chiedere il frazionamento semestrale dei premi maggiori di Euro 2.000,00 con una maggiorazione del premio di 2%. In tal caso le rate vanno pagate alle scadenze semestrali stabilite.
- Può pagare il premio tramite assegno bancario o circolare, bonifico e altri sistemi di pagamento elettronico. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

- La copertura assicurativa inizia alle ore 24 del giorno dalla accettazione del Modulo Proposta da parte degli Assicuratori ed a condizione che il premio sia pagato entro 15 giorni dalla data di invio del contratto di assicurazione o dei rinnovi dello stesso;
- In mancanza del pagamento entro 15 giorni l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24:00 del giorno stabilito per la scadenza del pagamento e sarà ripresa dalle ore 24:00 del giorno di ricezione del pagamento;
- il contratto decorre dal giorno indicato nel Modulo di Proposta e scade un anno dopo (o per una durata massima a richiesta dell'Assicurato di 18 mesi) fine mese.



Come posso disdire la polizza?

- L'assicurazione cessa alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.